SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2151)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNONI, SALATI, MAMMUCARI, SANTARELLI, TREBBI, SAMARITANI e ORLANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1967

Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti

Onorevoli Senatori. — La situazione che si è determinata in molte zone vinicole a seguito della prima fase di applicazione delle nuove norme sulla preparazione e sul commercio dei vini rende indispensabili modifiche, interpretazioni, chiarimenti e proroga nell'attuazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Non si tratta, evidentemente, di contestare i principi fondamentali delle norme predette, la cui validità ed efficacia possono, invece, essere ribadite e rafforzate dalle rettifiche, dagli adattamenti o chiarimenti che le prime esperienze pratiche rendono quanto mai opportuni.

Anzi, si potrebbe dire che tali modificazioni erano da ritenersi inevitabili alla luce dell'ampia delega a suo tempo concessa dal Parlamento. Del resto, è stato giustamente osservato che la Commissione parlamentare, incaricata di esprimere il parere preventivo sul provvedimento preparato dal Governo, aveva avanzato non poche riserve ed aveva avvertito che, dato il carattere complesso ed

innovativo delle nuove norme, sarebbe stato inevitabile provvedere alla introduzione successiva di graduali adattamenti.

È noto anche che il Parlamento si è già occupato in successive riprese della materia ed ha approvato la legge 6 aprile 1966, numero 207, contenente modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto n. 162, nonchè la legge 6 maggio 1966, n. 301, che proroga la attuazione di alcune norme dello stesso decreto presidenziale. D'altra parte, altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sono stati già presentati ai due rami del Parlamento. La ragione di queste modifiche su aspetti particolari del decreto n. 162 del 1965 si spiegano con la ancora scarsa conoscenza delle norme in esso contenute da parte della grande massa degli interessati, ed anche con le difficoltà che, specie da parte dei piccoli produttori, si incontrano nell'attuazione delle stesse norme.

Sicchè non è azzardato sostenere che in molte zone vinicole le norme predette, specie per quanto riguarda gli articoli 35 e 40, restano largamente da applicare.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 2 —

I viticoltori non sono convinti dell'utilità di alcuni articoli ai fini della lotta contro le frodi. L'aggiornamento della scheda da parte di ogni singolo produttore, per esempio, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del decreto n. 162, mentre esige una attrezzatura tecnico-burocratica assai onerosa per la maggioranza dei viticoltori, appare privo di qualsiasi effcacia al fine della lotta contro le frodi.

Le stesse osservazioni valgono per la denuncia, corredata di cartina planimetrica, prevista dall'articolo 40 del provvedimento in esame per le cantine con capienza superiore ai 100 ettolitri.

In molte zone vinicole, dove i produttori ignoravano l'obbligo della predetta denuncia o, per le difficoltà incontrate, non l'hanno presentata entro il termine fissato dalla legge, si è determinata una situazione molto difficile e preoccupante. In quasi tutti i comuni dei Castelli romani, centinaia di viticoltori hanno subìto processi con condanne a pene pecuniarie assai onerose, e numerosi altri rischiano di subire la stessa sorte. Nel comune di Genzano, per esempio, la locale organizzazione della Coltivatori diretti ha affisso un manifesto che riportava il testo di un telegramma del Ministro dell'agricoltura all'onorevole Bonomi e concludeva invitando i produttori ad inoltrare, sia pure in ritardo, le denuncie del vino. Ora tali viticoltori dovranno subire un processo e saranno inevitabilmente condannati. Se si tiene presente che le condanne prevedono pene pecuniarie mai inferiori a lire 150 mila più le spese di giudizio e quelle per la pubblicazione della sentenza almeno su due giornali, uno quotidiano e l'altro periodico, non inferiori a lire 200 mila, si comprende come e quanto sia necessario intervenire.

D'altra parte, non si può negare che le norme contenute nel citato articolo 40 del decreto n. 162 siano superflue, per non dire del tutto inutile nella lotta contro le frodi, se applicate nei confronti dei viticoltori: le sofisticazioni, oggi più che mai, esigono attrezzature, tecnico-scientifiche e di mercato tali che non possono non essere di tipo industriale. Del resto, non vi è dubbio che i grossi industriali sofisticatori recentemene smascherati e assicurati alla giustizia avevano presentato tutte le dichiarazioni e le planimetrie richieste dalla legge!

Alla luce della situazione che si è determinata nelle zone vinicole e delle brevi considerazioni svolte, appare evidente la necessità di apportare alcune parziali e limitate modifiche al decreto n. 162 del 1965. Queste modifiche, eliminando alcune incongruenze e alcune norme particolarmente onerose per i produttori, creeranno le condizioni per far sì che la legge sia meglio apprezzata dai viticoltori italiani i quali hanno tutto l'interesse di difendere i frutti del loro onesto lavoro e non vogliono confondersi con i sofisticatori.

Pertanto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si propone la proroga del termine per la denuncia del vino di cui all'articolo 21 del citato decreto presidenziale, fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Tale proroga è necessaria a sanatoria dei numerosi procedimenti penali in corso che, come si è detto, comportano il pagamento di ingenti somme da parte dei produttori alle prese con non poche difficoltà.

Con l'articolo 2 si propone di escludere dall'obbligo della denuncia di cui all'articolo 40 del decreto n. 162 del 1965, i viticoltori che raccolgono e vinificano uve di loro produzione, ovvero che acquistino quantitativi di uve inferiori al 20 per cento di quelle di produzione propria.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato fino a 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per effetto della proroga di cui al precedente comma si intendono revocate le azioni giudiziarie promosse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 162, salvo i casi in cui sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato.

Art. 2.

I viticoltori che raccolgono e vinificano uve di propria produzione o che acquistino quantitativi di uve non superiori al 20 per cento di quelle da loro prodotte, sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per effetto della predetta esenzione, le contravvenzioni già contestate ai viticoltori di cui al comma precedente saranno dichiarate nulle, salvo i casi in cui vi sia stata sentenza passata in giudicato.